

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI NEVIANO (LECCE)

**SITUAZIONE
GESTIONALE SERVIZI
PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA
ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

**RICOGNIZIONE PERIODICA AL
31.11.2023**

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»*.

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Sono definiti servizi pubblici locali quei servizi di interesse generale volti a soddisfare i bisogni di una comunità, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale, mentre i servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico, che attività di servizio cosiddette di interesse economico generale. L'art. 112 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 definisce “servizi pubblici locali” quei servizi che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Secondo quanto sopra espresso, l'indicazione di servizio pubblico locale è molto ampia tale da includere qualsiasi attività svolta dal Comune o dagli altri enti locali. La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa amministrativa e finanziaria (art. 3 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed

a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento.

Il “servizio” deve qualificarsi come “pubblico” quando, a prescindere dalla modalità di gestione da parte della Pubblica Amministrazione o dei privati, sia diretto a soddisfare direttamente le esigenze dell’utenza in ragione del fatto che il soddisfacimento diretto e immediato dei bisogni dell’utenza è l’elemento essenziale che differenzia il “servizio pubblico” da ogni altra attività imprenditoriale.

1. Servizio trasporto pubblico

Il Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983, emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro delle Finanze, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito con modificazioni dalla L. n. 131/1983, che ha provveduto all’individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale. Il servizio di scuolabus è classificato tra quelli “a domanda individuale”, per i quali è prevista una contribuzione da parte degli utenti.

Il servizio in oggetto, sia a causa dell’inadeguatezza dell’automezzo comunale sia a causa dell’assenza di personale abilitato alla guida di autoveicoli per trasporto di persone, non è stato erogato dal Comune di Neviano, benchè sia da considerare servizio pubblico locale a rilevanza economica, in quanto erogato non gratuitamente bensì dietro corrispettivo di una tariffa stabilita nell’ambito della definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale

2. Illuminazione Votiva e “servizi cimiteriali”

Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è servizio pubblico locale a rilevanza economica e fruizione individuale, poiché richiede che il concessionario impieghi capitali, mezzi, personale ...attività economica rilevante in quanto suscettibile, quantomeno potenzialmente, di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore.

Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale è gestito dal Comune.

Il controllo del servizio cimiteriale sia relativo all’illuminazione votiva, nel corso dell’anno ha avuto delle criticità in merito alla gestione manutentiva con particolare riferimento al verde pubblico, e con l’utenza relativamente alla nuova modalità di pagamento (PAGOPA), superate con l’ausilio e la disponibilità di tutti gli uffici comunali.

3. “Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi”

4. Il servizio in questione è il servizio di gestione rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11/03/2014).

Secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii., il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai Comuni in forma associativa. Gli ARO infatti sono demandanti allo svolgimento le attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio unitario.

Il servizio in questione rientra nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

A tale proposito giova ricordare che l'art. 183, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche il "Codice dell'Ambiente") definisce il servizio di "gestione" dei rifiuti come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

Il combinato disposto dell'art. 25, comma 4 del D.L. 1/2012 e dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente consente di qualificare il ciclo dei rifiuti come un servizio pubblico locale.

A conferma di ciò la giurisprudenza ha più volte sottolineato che la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio in questione prevede:

Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche che consiste:

- nella raccolta ed il trasporto in forma differenziata, con modalità domiciliare "porta a porta" nell'ambito territoriale dei comuni dell'A.R.O. Le/6, come indicato nelle tavole allegate, delle seguenti tipologie di rifiuti/materiali riciclabili:
 - frazione residua (frazione RSU indifferenziata);
 - frazione organica;
 - imballaggi in vetro;
 - carta e imballaggi in carta;
 - cartone da utenze commerciale;
 - contenitori in plastica;
 - lattine di alluminio e di banda stagnata.
- nella raccolta ed il trasporto della frazione dei RUP (farmaci, pile, olii esausti) con il sistema dei contenitori specifici;
- nella raccolta su chiamata ed il trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE;
- nella raccolta su chiamata ed il trasporto dei rifiuti verdi privati (sfalci e potature);
- nella raccolta dei rifiuti in occasione del mercato settimanale;
- nella logistica per il conferimento al recapito finale delle varie tipologie di rifiuto/materiale riciclabile;

- nel trasporto dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense” e CER 20.02.01 “sfalci d'erbe e ramaglie” presso impianto individuato dall'A.R.O. LE/1, ovvero dall'ATO/OGA, in ambito regionale.

Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana che consiste:

- nel lavaggio dei contenitori RUP e dei cestini gettacarte;
- nello spazzamento manuale, che prevede: la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopeditoni e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, deiezioni e piccole carogne di animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali altri servizi complementari di pulizia. Nel caso di nevicate, gli addetti allo spazzamento dovranno svolgere in alternativa il servizio di spalamento neve;
- lo spazzamento meccanizzato di tutti i rifiuti esterni giacenti su strade ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico; il servizio consisterà nel passaggio di squadra dotata di spazzatrice meccanica con e/o senza uomo a terra che anticiperà la stessa. Tale addetto, dotato di scopa, supporterà l'azione della spazzatrice nei punti difficilmente raggiungibili; Nel caso di nevicate, gli addetti allo spazzamento dovranno svolgere in alternativa il servizio di spalamento neve;
- la pulizia delle aree interessate da mercati e da feste e manifestazioni;

Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta

Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale.

Restano esclusi e quindi a carico dei Comuni i seguenti costi:

- i costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati indifferenziati;
- i costi di trattamento o smaltimento della frazione umida urbana;
- i costi di selezione dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata monomateriale;
- i costi di recupero e/o smaltimento degli sfalci e delle potature e dei rifiuti cimiteriali;
- il tributo speciale per il deposito in discarica ex art. 3, comma 24 L. n. 549/1995;
- l'IVA;
- gli eventuali adeguamenti dei servizi e/o di loro parti regolarmente autorizzati dall'ARO LE/6 e/o dei singoli Comuni;
- gli oneri per i servizi straordinari e/o di emergenza, non previsti dal progetto, regolarmente autorizzati dall'ARO LE/6 e/o dai singoli Comuni.

Per quanto attiene i costi a carico dell'utenza essi sono rappresentati dalla Tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, da applicarsi sul territorio del Comune di Neviano, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazione.

Il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione

dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, provvede alla conseguente approvazione del PEF.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica ed è suddivisa in quota fissa, ovvero determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, ovvero rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

ragione sociale	Cave Marra Ecologia
P.IVA	03058840756
C.F.	-----
sede legale	Strada Prov.le Galatone – Galatina - Km Int B –

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è considerato ad ogni effetto servizio di pubblico interesse di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146, e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore. L'erogazione del servizio dovrà essere uniforme ai principi di seguito elencati:

a) Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti residenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità

Il gestore avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di

obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del gestore. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f) Legittimità

Per l'espletamento dei servizi il gestore dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle discipline degli appalti pubblici in vigore.

L'appaltatore dovrà attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nella "Carta della qualità dei servizi ambientali" predisposta da Ausitra-Assoambiente (associazione di categoria degli operatori professionali del settore dei servizi di igiene ambientale), quale premessa per l'attuazione degli standard ISO EN 9001 (rev 2008), ISO 14001 e l'attuazione del regolamento CEE 1836/93 su ecogestione e audit ambientale.

Oltre a rispettare quanto puntualmente previsto negli atti di gara e nel contratto, a cui si rimanda.

VERIFICHE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

(art. 30 del D.L. n. 201/2022)

▪ Struttura preposta al monitoraggio/controllo

Il servizio attinente i rifiuti è un servizio pubblico locale a rete in quanto organizzato mediante reti strutturali (c.d. utilities). Il controllo e l'organizzazione del servizio dipendono dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) alla quale l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

▪ Qualità del servizio

La qualità del servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti urbani soggiace a quanto previsto Deliberazione 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF).

Con la delibera 15/2022/R/rif, ARERA introduce il Testo unico per la regolazione della **qualità** del servizio di gestione dei rifiuti urbani (abbreviato **TQRIF**), con il quale l’Autorità fissa una serie di standard, dal livello più basso di gestione al più efficiente, sul quale i gestori devono uniformarsi a partire dal 2023.

Ai sensi di quanto disposto dalla summenzionata delibera, l’Ente territoriale competente, che per la Puglia è rappresentato ad AGER, ha fissato lo Schema regolatorio” ovvero una tabella interattiva con il quale l’Ente Territorialmente Competente rileva e definisce i livelli di qualità della gestione in essere del servizio integrato rifiuti.

La tabella, definita a doppia entrata, presenta input sulla base dei principi previsti dal TQRIF derivanti dalla qualità contrattuale e dalla qualità tecnica.

Con “qualità contrattuale” si intendono gli standard previsti dal contratto di affidamento del servizio. Nello specifico si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;
- b) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
- c) tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;
- d) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
- e) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
- f) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
- g) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
- h) tempo di rettifica degli importi non dovuti;
- i) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
- j) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;
- k) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Con “qualità tecnica” si definiscono gli obblighi di servizio in relazione agli standard tecnici dei singoli servizi che compongono la gestione integrata quali:

- a) puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
- b) diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;
- c) durata dell’interruzione del servizio di raccolta e trasporto;
- d) puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- e) durata dell’interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- f) tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento.

5. *Servizio di gestione del campo sportivo di proprietà comunale “imperiale”*

Il campo sportivo comunale non è stato utilizzato in quanto sono in corso Lavori di riqualificazione

6. Servizio di asilo nido

Il servizio asilo nido comunale non è attivo